

Sent. 13846/06
Rep. 10314/06

n. 81514/2005 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MILANO
in composizione monocratica
Sezione IV civile
Giudice Giovanni Rollero

Oggi, 20 dicembre 2006, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, promossa

DA

[REDACTED]
elettivamente domiciliata in largo Augusto nr. 8, Milano, presso lo studio degli Avvocati Pierantonio Nicolini e Paolo Nicolini, che la rappresentano e difendono per delega in calce all'atto di citazione,

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED]
CONVENUTA contumace

Oggetto:accettazione tacita eredità

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 19 ottobre 2006

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che la [redacted] quale creditrice del sig. [redacted] [redacted] deceduto a Milano il 26 giugno 2004, ha assoggettato a pignoramento l'appartamento in A. [redacted] r. 150 di Milano, di cui il debitore era comproprietario per una quota del 50% e che l'eguale quota residua è di proprietà del coniuge [redacted]

rilevato che il giudice della procedura esecutiva promossa dall'istituto di credito ha rappresentato alla parte che non risulta "la trascrizione dell'accettazione dell'eredità necessaria ai fini di cui all'art. 2650 cc"; *Contumace delle trascrizioni*

rilevato che l'attrice ha promosso questo giudizio per far accertare che la convenuta, non costituitasi in giudizio e dichiarata contumace, ha tacitamente accettato l'eredità del marito, evidenziando le seguenti circostanze: 1) con testamento olografo del 7 agosto 1980 il sig. [redacted] aveva istituito la moglie quale sua erede universale; 2) in data 7 luglio 2004 la sig.ra [redacted] li aveva fatto pubblicare il testamento del marito da un notaio; 3) la sig.ra [redacted] aveva continuato a sostenere tutte le spese (per oneri condominiali, riparazioni ed imposte) connesse alla proprietà dell'appartamento;

rilevato che parte attrice sostiene che, per quanto sopra detto, la convenuta – che non aveva mai fatto trascrivere l'accettazione dell'eredità del marito, se pur ripetutamente invitata dal legale della banca attrice – aveva posto in essere atti che presupponevano necessariamente la sua volontà di accettare; ritenuto che nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che la convenuta abbia continuato a pagare le spese condominiali e per manutenzione ed i tributi relativamente all'immobile di [redacted] so che di tale appartamento la sig.ra C. [redacted] comunque, comproprietaria, per una quota del 50%, fin dall'acquisto nell'anno 1964, che tale immobile costituisce la sua casa di abitazione e che, in ogni caso, per consolidata giurisprudenza (v., ad es., Cass. civ. sent, nr. 5275/1986) non sono idonei ad

esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assumere la qualità di erede
comportamenti caratterizzati da scopi conservativi dei beni ereditari;
ritenuto che, parimenti, non si può attribuire valenza di atto che presuppone
necessariamente la volontà di accettare l'eredità del sig. [REDACTED] alla
pubblicazione del testamento, fatta eseguire dalla sig.ra [REDACTED] pochi
giorni dopo la morte del marito, atteso che trattasi di una condotta doverosa,
alla luce di quanto dispone l'art. 620 I comma cc e che, per questo solo
motivo, non può essere considerata univocamente sintomatica della volontà
di costei di accettare l'eredità del marito, gravata da consistenti passività;
considerato che, ove si intendesse l'intimazione della convenuta contumace
a comparire all'udienza del 14 dicembre 2006, per rendere l'interrogatorio
formale sul capitolo dedotto da parte attrice, come una modalità di esercizio
della *actio interrogatoria* prevista dall'art. 481 cc, non si potrebbe attribuire
alla mancata presentazione della sig.ra [REDACTED] un effetto diverso da
quello previsto dalla norma su richiamata e che, sotto ogni altro profilo,
non si potrebbe ritenere che tale condotta costituisca né una espressione
della volontà di accettare l'eredità - risultato che potrebbe essere conseguito
solo con il rituale, positivo esperimento della *actio interrogatoria* - né una
manifestazione sintomatica dell'accettazione tacita, già esclusa sulla base
delle altre circostanze richiamate da parte attrice e, certo, non sostenibile a
seguito della mancata presentazione a rendere un interrogatorio formale, che
si risolverebbe in una modalità surrettizia ed impropria (quanto alla
valutazione degli effetti della mancata presentazione della parte intimata) di
esercizio della *actio interrogatoria*;
ritenuto che la domanda, solo all'odierna udienza di precisazione delle
conclusioni proposta, per la fissazione di un termine ex art. 481 cc risulta
tardiva, essendosi oramai esaurita la fase di trattazione della causa e
considerato altresì che analoga istanza potrà essere in ogni momento
riproposta in sede di volontaria giurisdizione;
ritenuto, pertanto, che le domande di [REDACTED] debbono essere



rigettate, senza necessità di provvedere sulle spese, visto che l'attrice è risultata soccombente nei confronti di una convenuta rimasta contumace;

P.Q.M.

il TRIBUNALE di MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nella contumacia di [REDACTED]
respinta o assorbita ogni altra domanda, eccezione, deduzione,

RIGETTA

tutte le domande dell'attrice [REDACTED]
Così deciso in Milano, all'udienza del 19 ottobre 2006.

Il Giudice
Giovanni Rollero

